

STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile
Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 4 luglio 2008

CIRCOLARE N. 9/2008

La “manovra d’estate” (DL 25.6.2008 n.112) - Principali novità per i professionisti

INDICE

1 PREMESSA.....	2
2 NOVITÀ IN MATERIA DI IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRECTE	2
2.1 ABOLIZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI.....	2
3 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO	2
3.1 UTILIZZO DI DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE	2
3.2 ASSEGNI BANCARI E POSTALI.....	2
3.2.1 <i>Abolizione dell’indicazione del codice fiscale del girante</i>	<i>2</i>
3.2.2 <i>Imposta di bollo</i>	<i>2</i>
3.3 ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI E CAMBIARI.....	3
3.3.1 <i>Abolizione dell’indicazione del codice fiscale del girante</i>	<i>3</i>
3.3.2 <i>Imposta di bollo</i>	<i>3</i>
3.4 LIBRETTI AL PORTATORE.....	3
4 NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....	3
4.1 ABOLIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ PER I PROFESSIONISTI.....	3
4.2 ADESIONE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE	3
4.3 POTENZIAMENTO DELL’UTILIZZO DEL “REDDITOMETRO”	3
4.4 CONTROLLI SULL’ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO.....	4
5 NOVITÀ IN MATERIA DI TUTELA DELLA <i>PRIVACY</i>.....	4
5.1 SEMPLIFICAZIONI PER IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (DPS)	4
5.2 SEMPLIFICAZIONI PER LA NOTIFICAZIONE DEI TRATTAMENTI AL GARANTE	4
6 CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITÀ DEGLI IMPIANTI DI EDIFICI.....	5

1 PREMESSA

Con il DL 25.6.2008 n.112 (c.d. “manovra d’estate”) sono state emanate alcune disposizioni urgenti in materia di:

- IRPEF, IRES e IRAP;
- IVA e altre imposte indirette;
- accertamento e riscossione;
- rapporti di lavoro e normativa previdenziale;
- disciplina della *privacy*.

Di seguito si analizzano le principali novità che riguardano il reddito di lavoro autonomo dei professionisti.

Entrata in vigore

Il DL 112/2008 è entrato in vigore il **25.6.2008**.

2 NOVITÀ IN MATERIA DI IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

2.1 ABOLIZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

È stato abolito sia l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori, sia il relativo regime sanzionatorio.

Pertanto, risultano non punibili anche le violazioni commesse in passato.

3 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

Il DL 112/2008 ha modificato la disciplina prevista dal DLgs. 231/2007, entrata in vigore il 30.4.2008, in materia di:

- limitazioni all’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore;
- assegni bancari e postali;
- assegni circolari, vaglia postali e cambiali;
- libretti di deposito bancari o postali al portatore.

3.1 UTILIZZO DI DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE

È stato elevato da 5.000,00 a **12.500,00 euro** il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi e senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane spa.

3.2 ASSEGNI BANCARI E POSTALI

È stato elevato da 5.000,00 a **12.500,00 euro** il limite a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

3.2.1 Abolizione dell’indicazione del codice fiscale del girante

È stato, inoltre, abrogato l’obbligo di indicare, a pena di nullità, nella girata degli assegni trasferibili, di importo inferiore al suddetto limite, il codice fiscale del girante.

3.2.2 Imposta di bollo

Resta fermo l'obbligo di corrispondere, da parte del richiedente, per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera (trasferibile), la somma di 1,50 euro per imposta di bollo.

3.3 ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA POSTALI E CAMBIARI

È stato elevato da 5.000,00 a **12.500,00 euro** il limite entro il quale può essere richiesto, per iscritto, il rilascio di assegni circolari (nonché di vaglia postali e cambiari) senza la clausola di non trasferibilità.

3.3.1 Abolizione dell'indicazione del codice fiscale del girante

Anche in relazione a questi assegni è stato abrogato l'obbligo di indicare nella girata, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.

3.3.2 Imposta di bollo

Resta fermo l'obbligo di corrispondere, da parte del richiedente, per ciascun modulo di assegno circolare o vaglia postale o cambiario emesso in forma libera (trasferibile), la somma di 1,50 euro per imposta di bollo.

3.4 LIBRETTI AL PORTATORE

È stato elevato da 5.000,00 a **12.500,00 euro** il limite entro il quale deve essere contenuto il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

4 NOVITÀ IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

4.1 ABOLIZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ PER I PROFESSIONISTI

Gli esercenti arti e professioni non sono più obbligati a:

- tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse per effetto dell'attività professionale e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese;
- riscuotere i compensi in denaro d'importo eccedente determinate soglie (1.000,00 euro fino al 30.6.2008) esclusivamente mediante assegni non trasferibili, bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.

4.2 ADESIONE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE

Il DL 112/2008 ha introdotto una nuova forma di deflazione del contenzioso, simile, per certi versi, all'accertamento con adesione.

Viene infatti previsto che il contribuente possa aderire ai processi verbali di constatazione:

- redatti dai verificatori al termine della verifica fiscale;
- in materia di imposte sui redditi e di IVA.

La particolarità dell'istituto consiste nel fatto che le sanzioni previste per la procedura di accertamento con adesione (un quarto del minimo) vengono ridotte alla metà; quindi, in ipotesi di adesione totale al processo verbale di constatazione, l'entità delle sanzioni sarà pari a un ottavo del minimo.

A tali fini:

- l'adesione del contribuente deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di notifica del verbale, mediante comunicazione all'Ufficio delle Entrate e alla Guardia di Finanza;
- entro i 60 giorni successivi alla comunicazione da parte del contribuente, l'Ufficio deve notificare l'atto di definizione dell'accertamento.

L'adesione ai processi verbali di constatazione consente di definire le sole sanzioni amministrative, a differenza dell'accertamento con adesione, che consente anche la definizione delle imposte.

4.3 POTENZIAMENTO DELL'UTILIZZO DEL "REDDITOMETRO"

Nell'ambito delle attività di verifica da svolgere nel triennio 2009 - 2011, è previsto un potenziamento dell'accertamento basato sul c.d. "redditometro".

In particolare, verranno sottoposti a controllo i contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali sussistono elementi significativi di capacità contributiva.

4.4 CONTROLLI SULL'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Per potenziare il contrasto all'evasione fiscale, i Comuni devono confermare all'Agenzia delle Entrate, entro i sei mesi successivi alla richiesta dei contribuenti di iscrizione all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero), che il richiedente ha cessato di risiedere nel territorio nazionale.

Per il triennio successivo alla richiesta di iscrizione alla suddetta anagrafe, l'effettività della cessazione di residenza in Italia è sottoposta a vigilanza da parte dei Comuni e dell'Agenzia delle Entrate.

Tale vigilanza è svolta anche con riferimento alle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione all'AIRE a partire dall'1.1.2006.

5 NOVITÀ IN MATERIA DI TUTELA DELLA *PRIVACY*

5.1 SEMPLIFICAZIONI PER IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (DPS)

Per i soggetti che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali "non sensibili" e gli unici dati "sensibili" sono costituiti dallo stato di salute o di malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi, l'obbligo di redigere e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) è sostituito da un'autocertificazione:

- in cui si attesta di trattare tali dati "sensibili" in osservanza delle previste misure di sicurezza;
- resa dal titolare del trattamento.

Viene inoltre stabilito che, con un successivo DM, saranno previste modalità semplificate di redazione del DPS per le correnti finalità amministrative e contabili.

Qualora il suddetto DM non venga adottato entro il termine previsto, la sostituzione del DPS con un'autocertificazione si applica a tutti i soggetti che trattano "dati sensibili":

- con strumenti elettronici;
- per le correnti finalità amministrative e contabili.

5.2 SEMPLIFICAZIONI PER LA NOTIFICAZIONE DEI TRATTAMENTI AL GARANTE

La notificazione al Garante della *privacy* dei trattamenti di dati personali (ove prevista) deve essere trasmessa:

- attraverso il sito del Garante, in luogo della trasmissione telematica mediante firma digitale;
- utilizzando l'apposito modello.

Contenuto della notificazione

La notificazione deve contenere soltanto le seguenti informazioni:

- le coordinate identificative del titolare del trattamento ed, eventualmente, del suo rappresentante, nonché di un responsabile del trattamento se designato;
- la o le finalità del trattamento;
- una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
- i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
- una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.

Il Garante provvederà ad adeguare il modello di notificazione alle nuove disposizioni.

6 CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITÀ DEGLI IMPIANTI DI EDIFICI

È stato abrogato l'art. 13 del DM 22.1.2008 n. 37 (c.d. "decreto impianti").

Pertanto, sebbene restino in vigore le nuove norme sulla conformità degli impianti degli edifici, vengono meno gli obblighi:

- di conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione relativo agli impianti;
- di consegnare tale documentazione all'acquirente in caso di alienazione dell'immobile;
- di consegnare copia della suddetta documentazione al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile (es. inquilino o comodatario);
- per il venditore, di prestare, nell'atto di trasferimento, la garanzia in ordine alla conformità degli impianti alle norme vigenti in materia di sicurezza;
- di allegare all'atto di trasferimento la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza degli impianti.

Per i contratti posti in essere dal **25.6.2008** non è quindi più necessario fornire la garanzia della conformità degli impianti, né la documentazione che la provi.

* * *

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.